

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 34^a SEDUTA

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2002

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE**Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE:

CENTARO (FI), senatore Pag. 3

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia

PRESIDENTE:

CENTARO (FI), senatore Pag. 3, 7, 9 e passim
BOBBIO LUIGI (AN), senatore 4, 10
BRUTTI Massimo (DS-U), senatore 6, 12, 13
CALVI (DS-U), senatore 4, 10, 11
MANCUSO (Misto), deputato 8, 11, 12
NOVI (FI), senatore 5
PALMA (FI), deputato 11, 13
ZANCAN (Verdi), senatore 8, 13

Sulla acquisizione di documenti

PRESIDENTE:

CENTARO (FI), senatore Pag. 14, 15, 16
BRUTTI Massimo (DS-U), senatore 13
CALVI (DS-U), senatore 15
MANCUSO (Misto), deputato 14
PALMA (FI), deputato 15

I lavori hanno inizio alle ore 14,30

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che, in data 3 dicembre 2002, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare antimafia il deputato Domenico Bova, in sostituzione del deputato Alessandro Maran, dimissionario. L'onorevole Bova subentrerà al deputato Maran anche nel Comitato, coordinato dal senatore Peruzzotti, sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

Comunico altresì che il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, ha trasmesso le relazioni sugli accessi effettuati nelle amministrazioni comunali ai fini dello scioglimento per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000, svolte negli ultimi cinque anni, secondo quanto richiesto dalla Commissione con nota del 16 ottobre 2002. Detto materiale è stato acquisito dall'Archivio della Commissione e sarà classificato nel più breve tempo possibile per essere sottoposto all'esame del Comitato sugli enti locali, che si riunirà al termine della seduta.

È a disposizione dei commissari per una prima valutazione uno schema delle audizioni che la Commissione effettuerà in occasione della missione in Puglia, secondo quanto stabilito, nelle linee generali, dall'Ufficio di Presidenza. Al riguardo l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi procederà alla definitiva calendarizzazione della missione.

Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia.

Onorevoli colleghi, in assenza del relatore Sinisi, procederò io stesso a svolgere la relazione orale sulle conclusioni raggiunte in seno al I Comitato.

Avverto che il testo è a disposizione dei componenti della Commissione.

Si è venuta a creare una situazione di disagio derivante dalla circostanza che i difensori dei collaboratori di giustizia sono stati equiparati, ai fini del corrispettivo, ai difensori officiati secondo le norme del gratuito patrocinio. Ciò ha comportato un problema poiché le norme sul gratuito

patrocinio localizzano il difensore nel distretto di corte di appello o comunque nel tribunale presso il quale si svolge il procedimento. E' noto a tutti che i collaboratori di giustizia sono frequentemente impegnati in procedimenti che si svolgono in diverse parti d'Italia, in luoghi diversi da quello di residenza o di iscrizione all'albo dell'avvocato che essi hanno nominato e non sfugge ad alcuno il rapporto di fiducia che intercorre tra il difensore e l'assistito. Si pone quindi la necessità di adattare la normativa che disciplina il rimborso spese di trasferta fuori distretto dei difensori dei collaboratori di giustizia per cui il Comitato ha ritenuto di redigere un documento proprio per far sì che ad essi vengano riconosciute queste indennità di trasferta, se così vogliamo definirle.

CALVI. Ho letto il documento che trovo assolutamente condivisibile. Certamente il rapporto che intercorre tra collaborante imputato, sia pure di reato connesso, e difensore è assolutamente stretto e di fiducia ed è quindi opportuno che non vi sia un susseguirsi di nomine diverse di difensori che porterebbero a far configurare veramente una sorta di difesa d'ufficio posta di volta in volta quasi che l'imputato possa difendersi da sé, con un accompagnamento solo formale del difensore. Aggiungo però che non è soltanto questo il punto. Come si afferma nel documento, vi è la necessità di riequilibrare il rapporto di fiducia con il difensore e, al contempo, non determinare un aggravio di spese, che mi sembra una finalità importante. Se dovessimo nominare un difensore ogni qual volta il collaborante si reca fuori distretto si verrebbe a determinare un aggravio di spese perché il nuovo difensore avrebbe quanto meno l'onere di studiare il processo e di preparare l'interrogatorio, mentre il vecchio difensore ha soltanto quello delle spese ed evidentemente l'onorario per la partecipazione all'udienza.

Quindi ribadisco che la finalità del documento è assolutamente condivisibile. Non solo confidiamo in una presenza effettiva del difensore, ma perseguiamo anche l'obiettivo, nell'interesse dello Stato, di non essere costretti a sborsare somme eccessive. Fino ad oggi certe spese avrebbero potuto essere risparmiate se si fosse proceduto alla nomina di un solo difensore che costa molto meno rispetto ad una pluralità di difensori.

Pertanto, considerato anche questo punto di vista, condivido le indicazioni contenute nel documento redatto dal I Comitato.

BOBBIO Luigi. Esprimo la condivisione personale e del Gruppo di Alleanza Nazionale sul documento in esame.

Non vi è dubbio che l'intervento normativo che si sollecita al Parlamento attraverso una serie di emendamenti al disegno di legge finanziaria è assolutamente indispensabile. Si è venuta a creare, infatti, per il susseguirsi di vari provvedimenti legislativi, una situazione tale da vanificare sostanzialmente un punto nevralgico di ogni collaborazione con la giustizia, rappresentato dal rapporto del collaboratore con il suo difensore. Tale rapporto rischiava di essere messo in grave pericolo da una normativa che non garantiva il rimborso delle spese di trasferta fuori distretto. Il difensore di fiducia del collaboratore, di conseguenza, era «scoperto» per

quanto riguarda le spese, l'onorario e quant'altro, in ogni attività che egli avesse dovuto svolgere in adempimento del proprio mandato al di fuori del luogo di giurisdizione proprio del collaboratore nel quale era stato officiato. È noto a tutti che le attività dibattimentali (e non solo queste), cui sono chiamati a partecipare i collaboratori di giustizia li portano sovente in luoghi lontani da quello ricadente nel distretto nel quale opera il difensore di fiducia dello stesso collaboratore. Ciò avrebbe significato o imporre ai difensori attività nell'esercizio di un mandato ma assolutamente scoperte dal punto di vista della garanzia delle spese, della remunerazione, o imporre invece ai collaboratori di giustizia di rinunciare a un loro diritto, che è quello di essere assistiti e difesi nella maniera da essi ritenuta più appropriata e sicuramente basandosi su un rapporto tipico di ogni rapporto fra avvocato e il suo assistito, cioè quello della fiducia. Credo che l'intervento normativo che stiamo sollecitando al Parlamento con questo documento come Commissione antimafia sia quindi assolutamente indispensabile e serve a salvaguardare principalmente anche lo stesso istituto della collaborazione con la giustizia.

La collaborazione con la giustizia degli *ex* appartenenti ad organizzazioni criminali ha subito negli ultimi tempi dei doverosi, legittimi e fondamentali inquadramenti, venendo correttamente regolamentata, parametrata e impostata. Ignorare però la grave lacuna che si era venuta a creare in relazione all'aspetto difensivo della vita giudiziaria dei collaboratori avrebbe significato e significherebbe, in caso fosse lasciata aperta questa lacuna, indebolire un quadro che invece, dal punto di vista normativo, si è rafforzato e che comunque, a mio avviso, rimane un perno per quanto riguarda le indagini di criminalità organizzata.

NOVI. Signor Presidente, come già ho avuto modo di sottolineare circa un mese fa, nel Comitato testi e collaboratori di giustizia, le disposizioni sul gratuito patrocinio, tradotte dalla legge n. 134 del 2001, in realtà avevano creato una situazione di grande confusione e grande tensione per quanto riguarda i collaboratori e i testi di giustizia, perché veniva ad essere equiparata la posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tutti quanti noi sappiamo che negli anni scorsi si è verificata una scandalosa gestione dei difensori dei collaboratori di giustizia che probabilmente, anche per la loro collaborazione ad altre finalità delle inchieste giudiziarie, sono stati remunerati con più che doviziosi compensi professionali. Dobbiamo riflettere solo un attimo sul fatto che oltre il 40 per cento delle spese del servizio centrale di protezione era assorbito appunto dai compensi agli avvocati.

Cosa è avvenuto? Si è andati da un estremo all'altro, cioè dalla grande disponibilità verso un ristretto numero di avvocati, che in passato difendevano i collaboratori di giustizia, si è passati ad una applicazione di questa normativa che poi in realtà ha provocato la paralisi per quanto riguarda le attività difensive e i collaboratori e i testi di giustizia. Si è arri-

vati al punto – voglio richiamare la vostra attenzione – che alcuni collaboratori di giustizia, alcuni testimoni, per poter contare su una adeguata difesa processuale oppure su un adeguato patrocinio, hanno dovuto sostenere delle spese non indifferenti per i compensi agli avvocati. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione: il servizio di protezione si è ben guardato dal rimborsare queste spese anticipate dai collaboratori e dai testi di giustizia. Questo è un altro argomento su cui riflettere e da analizzare, perché i testi e i collaboratori di giustizia si sono trovati nelle condizioni di dover anticipare loro le spese per il patrocinio legale.

Questa nostra presa di posizione dovrebbe, secondo me, incoraggiare e comportare l'approvazione dell'emendamento che abbiamo presentato alla finanziaria. I tempi sono quanto mai ristretti e penso che questo orientamento unitario della Commissione antimafia possa essere determinante nel facilitare il percorso di questo nostro emendamento.

BRUTTI Massimo. Chiedendo scusa, Presidente, per essere entrato a dibattito già cominciato, vorrei dire molto rapidamente che esprimo il mio consenso sul testo che ci viene sottoposto. Vorrei a tal proposito che ricostruissimo un po' meglio le vicende relative a questa regolamentazione. Anche per definire gli indirizzi che la Commissione antimafia può determinare, sollecito il Presidente a disporre un'audizione, un incontro con il sottosegretario Mantovano che è responsabile, com'è noto, della Commissione per i programmi di protezione. Infatti, a circa un anno di distanza dall'inizio concreto e reale del suo lavoro, perché le deleghe sono di ottobre, credo sia opportuno tracciare un bilancio del lavoro svolto e in particolare degli aspetti più delicati che erano in corso di innovazione, di trasformazione, che sono relativi alla protezione dei testimoni di giustizia, con tutti i problemi connessi, anche il rapporto con i legali.

Mi interesserebbe ricostruire la vicenda e i problemi che si sono aperti soprattutto dopo l'applicazione della legge, perché ricordo di avere determinato alcune regole proprio sulla materia degli avvocati con la Commissione per i programmi di protezione, ma non rammento bene com'è andata la vicenda. Quindi sarebbe utile che rifacessimo la storia da subito dopo l'approvazione della nuova legge sui pentiti, perché mi pare che da lì abbiamo cominciato ad occuparci di questo aspetto, relativo ai legali, agli avvocati, sulla base anche di una serie di richieste e proteste che ci erano giunte. Rifare la storia può essere utile per tracciare una rassegna dei problemi e vedere anche per il futuro quali possano essere le questioni che si aprono.

Comunque sul testo sono pienamente d'accordo e penso possa offrire un contributo utile alla Commissione per i programmi di protezione. Anche ascoltando le parole del collega Novi, credo sia utile sottolineare un aspetto: è la Commissione, quindi è il Sottosegretario, che ha le competenze in questa materia, il nostro referente più diretto; altrimenti inseguire le iniziative, le scelte delle strutture, sia del servizio di protezione, sia

delle strutture territoriali, che tante volte svolgono funzioni in questo campo, diventa per noi più difficile. Quindi non assumiamo i funzionari come interlocutori, ma direttamente la Commissione, che è un organo rappresentativo, e il Sottosegretario delegato, che è l'organo politico.

Tra l'altro in questo caso il Sottosegretario dispone di una piena autonomia, perché com'è noto questa è una delega dovuta, cioè il Ministro dell'interno, anche se volesse, non potrebbe tenere questa competenza; è del tutto rimessa al Sottosegretario che ha un'autonomia di movimento e quindi una responsabilità. Pertanto propongo l'audizione del sottosegretario Mantovano.

Vorrei sottolineare all'attenzione del Presidente l'esigenza di una iniziativa, scelta sulla base del criterio della produttività, cioè scelta in quanto sia efficace, volta a far sì che l'indirizzo assunto dalla Commissione antimafia, mi sembra all'unanimità, sulla proroga relativa ai 180 giorni, al periodo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia tenuta in considerazione dal Governo e tradotta in un intervento normativo. Allora chiedo al Presidente di assumere lui stesso un'iniziativa e penso che sarebbe opportuno in questa sede stabilire un accordo in base al quale i vari Gruppi si possano muovere. Dico subito che il mio Gruppo parlamentare non ha assunto un'iniziativa proprio per non creare l'effetto di accumulazione e di politicizzazione del tema. Quindi siamo stati ad aspettare. C'era una delibera, una risoluzione della Commissione antimafia e ci siamo affidati ad essa. Non so se a questo punto non sia opportuno che anche i Gruppi parlamentari assumano delle iniziative per esercitare una funzione di stimolo. È chiaro che se sono solo i Gruppi di opposizione a farlo, dato il clima politico in cui viviamo, ciò rischia, di non contribuire efficacemente. Pertanto sarebbe opportuno che offrissero il loro contributo più Gruppi parlamentari anche di diversa collocazione. Sento l'assoluta necessità di fare presto, però, di intervenire in tempo, altrimenti tutto il lavoro che abbiamo fatto diventa scarsamente utile.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'audizione del sottosegretario Mantovano, mi sembra utilissima, anche per fare il punto della situazione complessiva. Quindi vedremo di calendarizzarla alla ripresa dei lavori.

Per quanto riguarda la problematica del documento approvato all'unanimità dalla Commissione, mi sono premurato di inviarne copia non soltanto ai Presidenti della Camera e del Senato, ma anche al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'interno e della giustizia. Sarà mia cura, inoltre, parlarne personalmente con il Presidente del Consiglio, perché evidentemente, visti i tempi e le ristrettezze finanziarie, nonché la sessione di bilancio in corso, solo un intervento legislativo urgente potrà risolvere il problema. Fermo restando, alla fine, rimane quella per l'impegno a presentare un disegno di legge che regoli la materia per il futuro in direzione dell'auspicio indicato dalla Commissione antimafia. Sarà mia cura interessare anche i Capigruppo della maggioranza al riguardo perché svolgano anch'essi un'attività di sensibilizzazione.

ZANCAN. Mi riconosco ovviamente nel documento elaborato dalla Commissione sui collaboratori di giustizia, anche se debbo inquadrare per un attimo il percorso storico rispetto ai difensori dei collaboratori di giustizia per chiedere di inserire una precisazione del documento.

Sappiamo che i difensori dei collaboratori di giustizia in un primo momento storico erano liquidati direttamente dal Ministero competente, a prescindere da qualsiasi controllo dell'autorità giudiziaria, a prescindere da qualsiasi parere di conformità del consiglio dell'Ordine. In un secondo tempo storico, che è quello attuale, si è instaurato un regime diametralmente opposto, cioè la parificazione del trattamento economico dei difensori dei collaboranti a quello dei difensori degli ammessi al gratuito patrocinio. Ci si è subito accorti però che questo nuovo regime prestava il fianco a una gravissima obiezione per la peculiarità del rapporto tra difensore e il collaborante. Il collaborante, infatti, in linea di massima, ha una pluralità di procedimenti giudiziari in giro per l'Italia; spesso risiede in carceri o in luoghi di sicurezza lontani dalla residenza del difensore prescelto, per cui le spese di trasferta hanno un'entità, un'evidenza assolutamente non paragonabili a quelle del difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio, che per dettato legislativo deve essere nominato fra gli iscritti al Foro locale.

Allora, o si spezzava questo legame fiduciario, che indubbiamente è importante e indispensabile, ovvero si doveva modificare la disciplina prescelta. Di qui numerosi ricorsi incidentali in sede giudiziaria per ottenere la liquidazione delle spese, che non è stata concessa dai tribunali per la decisiva ragione che non possono essere liquidate spese non previste dalla legge.

Questa soluzione, cioè riportare al Ministero competente la liquidazione delle spese per i difensori dei collaboratori, risolve un'esigenza che secondo me è obiettiva, seria e che come tale va affrontata, con un unico correttivo che qui prospetto. Siccome indubbiamente possono essersi verificati degli abusi, siccome indubbiamente il regime può non essere stato trasparentissimo, laddove scriviamo nel documento: «auspicabilmente con riferimento a indici tariffari predeterminati», chiedo che si interpreti il testo nel senso che con riferimento agli onorari debba essere richiesto il parere di conformità del consiglio dell'Ordine (credo, tra l'altro, che questa dizione generica non lo abbia escluso). È un parere terzo assolutamente qualificato che spacca una gestione molto interna, che come tutte le gestioni molto interne è suscettibile di essere accusata di scarsa trasparenza. È un controllo di due enti istituzionalmente entrambi validi.

Ecco, sono intervenuto solamente per esprimere questo giudizio, laddove si fa riferimento agli indici tariffari predeterminati, si deve interpretare nel senso che per quanto concerne gli onorari si prevede il parere di conformità da parte dei competenti organismi dell'Ordine.

MANCUSO. Signor Presidente, una piccola osservazione. Credo che in definitiva il documento si componga sulla base di due criteri. Il primo è

il criterio di constatazione di quelli che possono essere gli inconvenienti di questo regime retributivo; l'altro è propositivo della soluzione.

Potremmo discutere a lungo se i dati rilevati sulla base dell'esperienza fatta, come diceva il senatore Zancan, siano sufficienti a individuare i rimedi. Proprio con riguardo ai rimedi trovo, se mi permettete di dirlo, quasi una certa inutilità del documento. Quando diciamo al Ministro che deve provvedere «in modo che ...», è come quando, ragionando di giustizia, si propongono riforme che debbono abbreviare la durata dei processi. Ma perché, qualcuno può anche proporre misure per ritardarli?

Con tutto il rispetto mi sembrano ovvietà che denotano o l'incapacità di comprendere il problema su cui si pretende di ragionare oppure una forma di lassismo mentale. Mi permetto di suggerire, signor Presidente - affinché non cada su di me lo stesso addebito che faccio al documento - che si indichi anzitutto (perché adesso si può conoscere, dopo tanti anni di esperienza) quanti siano stati, complessivamente e partitamente, gli importi erogati ai difensori dei cosiddetti collaboranti. Perché qui rileva anche l'aspetto della costosità della retribuzione: se non sappiamo in che termini la costosità si è manifestata, rimaniamo nel campo delle supposizioni.

Inoltre, se mi è consentito, signor Presidente, voglio fare un'altra considerazione. Nel regime delle retribuzioni forensi vi sono una serie di modulazioni. Ad esempio, è diversa la retribuzione del difensore del libero foro rispetto ai cosiddetti difensori degli albi speciali. Quindi, nel momento in cui si auspica anche un miglioramento di tipo economico, si potrebbero suggerire, in questa molteplicità di fonti di regolamento delle spese, non solo il tipo di retribuzione, ma anche la possibilità - che sarebbe legittima - della riduzione percentuale sulle normali erogazioni. Il modello ci potrebbe essere indicato da un serio studio di quell'aspetto, ma anche di quello relativo alla molteplicità dei regimi retributivi. Resta irrisolvibile, ma da affrontare, il problema della rottura del principio del rapporto fiduciario con il difensore. Questo rapporto è sinallagmatico: si presta un'attività e si consegue un compenso. Normalmente i due soggetti sono i medesimi. In questo caso vi è l'assunzione del debito da parte di un terzo, il che significa non solo stabilire come disciplinare la materia, ma anche questo principio che andrebbe proclamato: cioè che la difesa del collaboratore di giustizia è una funzione pubblica atipica, che si esercita nel processo per una finalità superiore al processo. Allora in questo caso si giustificerebbe anche quell'aspetto espropriativo che potrebbe colpire il compenso concreto. Questi problemi non mi sembrano affrontati nel documento per cui prima di licenziarlo dovremmo almeno essere consapevoli che esistono.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso la ringrazio perché la problematica che lei solleva dev'essere affrontata e approfondita sia sotto il profilo della figura da attribuire (se sia essa pubblica o se invece continua ad essere privata che però riceve il compenso dal pubblico), sia sotto il profilo della problematica complessiva del corrispettivo. Oggi però affrontiamo il

problema esclusivamente sotto un punto di vista molto limitato e riduttivo che è quello della mancata possibilità di erogazione delle spese di trasferta in quanto essendovi stata un'equiparazione dei compensi a quelli relativi al gratuito patrocinio che si svolgono nell'ambito del circondario del tribunale evidentemente non si possono contemplare spese di trasferta che - com'è noto - devono essere affrontate nel momento in cui i collaboratori si trovano a comparire davanti ad autorità giudiziarie che svolgono la loro attività in diverse sedi d'Italia. È solo a questo fine limitato che oggi il documento si indirizza ferma restando la necessità di una rivisitazione complessiva che lei ha indicato e sulla quale certamente concordo. Le aggiungo anche che l'urgenza di affrontare questo problema deriva dalla circostanza che probabilmente esso può essere risolto in sede di legge finanziaria, limitatamente alla problematica del riconoscimento di questa specie di trasferta che comunque farebbero venir meno quelle discrasie derivanti ai difensori che sono stati officiati e che continuano a voler onorare questo rapporto sinallagmatico con l'imputato collaboratore, ma che si ritrovano però di fronte a questa situazione normativa che non consente il ristoro di queste spese. Si tratta di un aspetto marginale nella problematica complessiva che va sicuramente analizzato. A tal proposito accolgo la sua richiesta e richiederò al Ministero dell'interno e alla competente commissione un'indicazione analitica dei compensi erogati magari nei pregressi cinque anni e così via e chiederò al Comitato per i collaboratori di giustizia di avviare una discussione sulla figura in sé e sulla possibilità di farne qualcosa di diverso rispetto a quello che è attualmente. Allo stato abbiamo - ripeto - l'esigenza di risolvere una questione collegata ad un aspetto estremamente limitato e particolare, che trova nell'esame da parte del Senato del disegno di legge finanziaria la possibilità, attraverso l'accoglimento di alcuni emendamenti, di essere risolta almeno in parte.

CALVI. Aggiungo soltanto che gli enti pubblici e in particolare i Ministeri nel liquidare gli ordini sentono l'Avvocatura dello Stato. Ora, proprio per evitare che ci sia un circuito tutto interno e non sempre controllabile, il richiamo al consiglio dell'ordine potrebbe essere positivo. Naturalmente potremmo dare a questa considerazione una lettura interpretativa oppure potremmo rilevarla solo sotto forma di auspicio, senza modificare il testo del documento, ma vorrei che in ogni caso si tenga presente. Infatti le tariffe professionali, specialmente quelle penali, sono a ventaglio straordinariamente aperte data la loro complessità. Ciò comporta che l'Avvocatura dello Stato che è solitamente restrittiva, nel caso specifico potrebbe essere di segno opposto.

BOBBIO Luigi. Voglio precisare che gli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria sono attestati sui minimi tariffari.

CALVI. In un processo straordinariamente complesso a fronte di una difesa straordinariamente difficile i minimi tabellari sono cifre irrisorie. La partecipazione ad una corte di Assise si liquida con 500 mila lire in un

processo che può durare anni. A questo punto nella previsione credo che le tabelle, che vanno applicate così come sono, devono essere sottoposte ad una forma di controllo e se controllo deve esservi, si deve trattare del consiglio dell'ordine che perlomeno è un organo terzo.

PALMA. Voteremo a favore di questo documento anche se condividiamo alcune perplessità avanzate in via generale dall'onorevole Mancuso. Una cosa però vorrei dire, Presidente, ossia che a mio avviso la Commissione antimafia dovrebbe interessarsi dei grandi temi e questo mi sembra oggettivamente un tema assolutamente marginale. Cosa voglio dire? Capiisco che la Commissione antimafia prenda posizione in ordine al problema relativo all'articolo 41-bis e al problema della proroga del termine eventuale per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma che prenda posizione in ordine all'indennità di trasferta degli avvocati mi sembra ridurre le sue funzioni. Non solo: a mio avviso, in questa specifica materia, i deliberati della Commissione antimafia non devono servire da supporto a singoli interventi parlamentari che si possono svolgere, per cui - ripeto - pur mostrando adesione al documento, inviterei la Commissione ad una riflessione per il futuro, cioè di limitare i propri interventi ai grandi temi della giustizia e della sicurezza che riguardano il comparto della lotta alla criminalità organizzata mafiosa. Tra questi grandi temi, devo dire la verità, pur con molta buona volontà, non riesco a inserire il problema, pur esistente, dell'indennità di trasferta.

MANCUSO. Il criterio del controllo della spesa rende persino importante ciò che il collega Palma considera marginale, per due ragioni: perché è una spesa pubblica e perché, anche se quantitativamente può rappresentare qualcosa di marginale, attiene ad una funzione, o meglio ad un fenomeno, che marginale non è e che rientra completamente, sia pure non esclusivamente, nei compiti di questa Commissione, vale a dire la repressione di determinati tipi criminali. Quindi è una cosa importante ma non fondamentale.

Come criterio del controllo, secondo me, dato che il nostro ordinamento è cosiddetto ad atto amministrativo, la liquidazione di questi onorari, che potrebbe essere fatta per esempio con decreto ministeriale, andrebbe sottoposta, e in questo caso nell'ambito del controllo anche di merito, alla Corte dei conti territorialmente competente per avere garantita l'obiettività e la tecnicità del controllo e la proprietà di esso nell'ambito del sistema. Il consiglio dell'Ordine non c'entra, perché è reso fuori dal rapporto non completamente libero; il consiglio dell'Ordine opera nell'ambito privatistico. Questa è una funzione pubblica, ammettiamolo, tant'è vero che lo Stato, così come espropria i terreni, espropria la funzione e ne assume l'onere. Resta libero invece il rapporto tecnico, ma non quello economico, che è parte dal rapporto professionale, tant'è vero che se non si paga si ha il diritto di ripetere.

Siccome lavoriamo ad atto amministrativo, che un provvedimento venga formalizzato da un atto delle Ministro e vada alla Corte dei conti – non richiede tempi lunghissimi – che vede se va bene...

PRESIDENTE. Sotto forma della consueta attività di registrazione o di parere?

MANCUSO. Registrazione in quanto parere, quindi con possibilità di annullamento. Noi sappiamo che il diniego di parere equivale all'annullamento.

PRESIDENTE. Quindi previo parere?

MANCUSO. No, prima di renderlo esecutivo, viene registrato come una nomina, un trasferimento, e viene semplificato.

BRUTTI Massimo. Vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori, perché abbiamo un testo che fissa alcuni obiettivi ed alcune esigenze. Il presidente Mancuso, con un'osservazione acuminata, ha sottolineato il fatto che ci troviamo di fronte ad una serie di auspici. Questo è vero, penso però che un documento di questo genere si possa intanto approvare perché rappresenta una linea di indirizzo generale. Dopodiché ci sono alcune considerazioni che sono state fatte sulle quali vorrei riflettere, anche sulla natura di questo rapporto, sulla presenza di profili pubblicistici. Ci vorrei pensare un momento.

Insisto, a mio avviso noi dovremmo istruire un lavoro dentro il quale si possano collocare anche i suggerimenti del collega Mancuso, che però deve partire da una ricognizione dello stato delle cose e anche delle vicende di quest'ultimo periodo. Proporrei che fosse il responsabile di Governo, che cura tale attività, i programmi di protezione e così via, che presiede la Commissione, a presentarci una relazione, anche ricognitiva, dei problemi, che può rappresentare la base di un lavoro, di un documento più elaborato in cui noi indichiamo anche delle diverse soluzioni normative. La questione della Corte dei conti posta dall'onorevole Mancuso è una di queste.

Non credo che al momento siamo in grado di elaborare ed approvare, in tempi che devono essere brevi, un documento più complesso che affronti e risolva i problemi che sono stati posti, segnatamente quelli sollevati dall'onorevole Mancuso. Abbiamo l'esigenza di fissare alcuni obiettivi, quindi approviamo subito questo documento e poi istruiamo un lavoro più complesso, che si deve svolgere anche questo in tempi ragionevoli, sulla base di una articolata e compiuta relazione del Sottosegretario che ha la delega in questa materia.

CALVI. Non vorrei che si confondesse la nostra funzione: questa non è la Commissione giustizia, ma la Commissione antimafia. Noi possiamo soltanto rivolgere un invito al Governo, al Parlamento affinché provveda,

non dobbiamo scrivere noi la norma; la norma sarà scritta poi dagli organi deputati. Noi potremo censurarla, criticarla, suggerire altro, però al di là di questo documento che suggerisce l'intervento noi non abbiamo titolo per prefigurare quello che dovranno fare poi il Governo e il Parlamento.

ZANCAN. Stiamo assolutamente andando fuori tema. Con ogni stima, senatore Mancuso, sono meditatamente – non da ieri – contrario a qualsiasi forma di difensore pubblico. Il difensore d'ufficio e il difensore dei collaboranti sono pagati dallo Stato (Ministero dell'interno e Ministero della giustizia), ma io mi opporrò sempre a che ci sia un ruolo pubblico e un controllo del pubblico sul ruolo del difensore che a mio giudizio è effettivo soltanto quando rimane privato.

PALMA. Vorrei essere chiaro sul punto. Questo documento riguarda due fatti estremamente specifici: rimborso delle spese di trasferta fuori distretto, possibilità che sia il Ministero dell'interno a provvedere alla liquidazione dei compensi. Immagino che si sia ritenuto che all'interno della normativa vi siano queste due specifiche discrasie e che queste ultime debbano essere sanate se possibile all'interno della legge finanziaria.

Ribadisco il voto favorevole ma anche tutto quello che ho detto prima, perché quando affermo che è un dato marginale evidentemente non immagino che sia un dato marginale la difesa del collaboratore e tutto quello che ne consegue. Detto questo, il problema è un altro, il problema è se la Commissione intende o meno affrontare, come per certi versi è stato proposto dal senatore Brutti e per altri versi dal senatore Mancuso, tutto il comparto dei collaboratori di giustizia, verificando se la normativa, sia sotto il profilo economico sia sotto quello strettamente giuridico risulta soddisfacente. Ma evidentemente non è un lavoro che possiamo fare in questa sede, e penso che non possa essere liquidato in poche battute e senza taluni dati conoscitivi che sono essenziali per le valutazioni. Quindi, per quello che riguarda il documento, votiamo favorevolmente. Siamo assolutamente favorevoli a che la Commissione attivi un approfondimento sul tema specificamente concernente i difensori dei collaboratori di giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il documento sui difensori dei collaboratori di giustizia.

È approvato all'unanimità.

Sulla acquisizione di documenti

BRUTTI Massimo. Signor Presidente, vorrei avanzare due richieste collegate a vicende recenti. Sono ormai pubblici alcuni verbali – mi riferisco anzitutto ai verbali di dibattito – relativi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè. Poiché si tratta di verbali pubblici, chiederei che la Commissione li acquisisca in modo che si possa cominciare,

al di là del provvedimento di custodia cautelare emesso qualche tempo fa, che già recava alcune parti di quelle dichiarazioni, a riflettere su quanto è stato affermato.

Vorrei avanzare un'ulteriore richiesta, che considero interessante e delicata, che è stata oggetto di articoli di stampa in questi giorni, anche con riferimento alla richiesta di remissione per legittimo sospetto. Mi riferisco alla vicenda del camorrista Francesco Schiavone, detto «Sando-kan». Richiamo l'attenzione non tanto sulla richiesta di remissione per legittimo sospetto, non è in relazione ad essa che rivolgo la mia richiesta. Richiamo l'attenzione bensì sulla complessiva vicenda processuale di Francesco Schiavone. Il processo per direttissima nei suoi confronti è cominciato nel 1998: oggi, nel 2002, si trova in grado di appello. Un altro processo si è protratto con tempi lunghissimi, tali da far scadere qualsiasi termine di custodia cautelare, con una serie di rinvii di cui sarebbe utile conoscere volta per volta le motivazioni. Ricordo che Francesco Schiavone è stato latitante per sette anni e mezzo e che la sua cattura ha significato l'impiego di grandi risorse, intercettazioni telefoniche e ambientali, lavoro delle forze di polizia. Il processo è assolutamente interminabile, di una lunghezza che all'occhio del lettore esterno non ha ragione di essere, non ha giustificazione.

Chiedo allora che la Commissione acquisisca tutti gli elementi utili a ricostruire le vicende giudiziarie di Francesco Schiavone, prima e dopo la cattura, in modo che si possa formare un'opinione. Almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo chiedo anche che si rediga una breve relazione su queste vicende che appaiono inquietanti.

PRESIDENTE. Accolgo con piacere la sua richiesta. Sarà cura del Presidente acquisire la documentazione cui ella ha fatto cenno, anche perché sarebbe utile finalmente leggere i verbali non dai giornali ma nel loro testo effettivo, per poterne trarre eventuali valutazioni.

Per quanto riguarda la vicenda Schiavone, oltre all'acquisizione dei dati, sarà cura del Presidente far svolgere una relazione a uno dei consulenti, per sottolineare l'*iter* processuale che desta qualche sconcerto, per tanti versi; ci ritroviamo con un processo in appello non ancora celebrato, malgrado il lungo tempo trascorso dalla celebrazione del processo di primo grado; processo per il quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare i cui termini stanno per scadere. Poi abbiamo un processo, mi sembra per detenzione di armi, in relazione al quale però non è stata emessa ordinanza di custodia cautelare.

Ciò che desta molta preoccupazione e sconcerto è non solo il tempo che è stato necessario per il deposito della sentenza, ma anche quello per la celebrazione del processo a cui inerisce anche la vicenda cautelare. Comunque acquisiremo la documentazione. Farò inoltre redigere una nota che sarà distribuita a tutti i componenti della Commissione.

MANCUSO. Si parla sempre di delegittimazione della magistratura. Quando venne rappresentata analoga esigenza, in tempi andati, ci fu rispo-

sto che i processi non si discutono che nei processi. Acquisire contemporaneamente alla celebrazione del processo e prima della definizione di esso un atto processuale, posso ammetterlo, ma se siamo coerenti con il principio, che dovrebbe essere affermato in ogni caso e rispetto a tutti. Perché proprio l'acquisizione presuppone lo sviluppo di un giudizio che riguarda non solo il fatto, ma anche il comportamento dei protagonisti. E allora, la tanto temuta delegittimazione dei magistrati, o non la si avverte perché non la si vuole avvertire quando fa comodo, ovvero passa di moda.

Noi invece perseguiamo il criterio che un atto relativo a un potere diverso da quello parlamentare, come diceva il mio amico Brutti, intanto può essere oggetto di discussione, cioè di valutazione e giudizio, in quanto (non solo) non turbi la funzione da cui esso proviene, ma (anche) realizzi la propria. Che cosa potremmo dire noialtri, per esempio, se trovassimo che i verbali sono frutto di una coartazione o di una subornazione del teste? Che cosa dovremmo dire, che il giudice è un subornatore? Ma ciò significherebbe delegittimare. Allora, prima che possiamo stabilire questo o quell'atto, anche se pubblico nel senso formale, ci si dica - siamo disposti a comprenderlo - a che serve e perché.

PRESIDENTE. Diciamo che serve anche a titolo conoscitivo, per evitare di leggere sui giornali il contenuto degli atti; salvo poi verificare se è il caso o meno di discutere della vicenda, pur presa nel suo complesso.

La Commissione frequentemente ha acquisito il testo di ordinanze di custodia cautelare per fatti di particolare importanza, proprio per fini conoscitivi e per verificarne il contenuto, senza darne una valutazione positiva o negativa.

PALMA. In ordine alla richiesta di acquisizione dei verbali di Giuffrè, chiedo che ella tenga presente le ragioni di massima urgenza. Non è davvero possibile leggere dichiarazioni sui giornali orientate propagandisticamente in un modo o in un altro, senza sapere qual è il contesto generale di una frase e il senso compiuto di un discorso. Quindi, Presidente, non solo si debbono acquisire, ma lo si deve fare in termini di assoluta urgenza. Chiedo espressamente alla segreteria della Commissione di avviarmi non appena questi verbali verranno in Commissione; e visto che sulla base delle dichiarazioni di Giuffrè è stata già emessa un'ordinanza cautelare, che è quella che ha portato a determinati arresti, chiedo che si acquisisca anche copia di questa ordinanza cautelare.

Non possiamo, signor Presidente, sfuggire a questo dibattito. Credo sia necessario leggere con attenzione quei verbali e all'esito di quella lettura mi riservo di avanzare una specifica richiesta alla Commissione.

CALVI. L'onorevole Mancuso ha posto un problema che non può essere accantonato. La questione riguarda la critica agli atti processuali con attenzione ai processi in corso. Si tratta di una condotta che abbiamo sempre tenuto ferma. Al riguardo, sono dell'avviso che, per nostra conoscenza

personale, trattandosi di atti pubblici, possiamo richiederli. Il problema si pone, invece, in relazione alla richiesta avanzata poc'anzi dal collega Palma. Infatti, se sulla base di atti, per altro parziali e relativi a spezzoni di processo, apriamo al nostro interno una discussione, finiamo per compiere un atto ultroneo rispetto alle funzioni che la Commissione deve avere.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti.
La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15,35.